

ITALIAFINTECH



AUDIZIONE PARLAMENTARE

29 aprile 2020

Commissioni Riunite Finanza e Attività Produttive

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (cd Decreto Liquidità)

29 aprile 2020

1. Premesse

Il decreto-legge n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità) è un provvedimento necessario e importante. Lo shock causato dalla pandemia potrà essere mitigato solo con misure forti a supporto della liquidità delle PMI e delle famiglie prevedendo meccanismi efficaci di veloce trasmissione delle garanzie e risorse stanziare nonché un maggior utilizzo di modalità di trasferimento attraverso pagamento digitali. Il DL Liquidità Imprese va in questa direzione.

ItaliaFintech esprime il suo apprezzamento per essere stata invitata dalla Commissione Attività produttive e dalla Commissione Finanza a contribuire al dibattito parlamentare e in quanto in uno scenario che sarà sempre più caratterizzato da un'accelerazione verso la digitalizzazione riteniamo particolarmente rilevante aprire un dialogo costruttivo con imprese fintech che stanno sviluppando modelli innovativi.

Il fintech italiano può concorrere dunque a sostenere l'integrità e capacità del nostro sistema economico.

L'efficacia nei meccanismi di trasmissione delle risorse saranno determinanti per il successo delle misure messe in atto.

Il Fintech infatti offre soluzioni efficaci e veloci sia per trasferire che per aumentare le risorse disponibili per PMI e famiglie attraverso: (i) sistemi di pagamento digitali che possono trasferire liquidità velocemente e in sicurezza e (ii) piattaforme di lending di accesso al mercato dei capitali e di cessione di fatture commerciali

Il Fintech rappresenta soluzioni efficaci utili più che mai adesso:

- lavora per sua natura da remoto (il distanziamento sociale è incluso nei modelli di business)
- gli operatori sono operativi in digitale al 100% (aziende fintech non hanno mai smesso di lavorare in queste settimane)
- i tempi medi di erogazione di smobilizzo fatture/erogazione credito B2C e B2B sono di 2-3 giorni
- gli iter di delibera sono snelli e nativi digitali ma non per questo meno rigorosi nella valutazione del merito di credito

Il Fintech è pronto e a disposizione di istituzioni e banche per lavorare insieme e accelerare il percorso di digitalizzazione nelle piattaforme di pagamenti e di tutte quelle soluzioni che oggi devono essere digitali per aumentare la velocità e l'agilità nel trasferimento delle risorse finanziarie.

2. ItaliaFintech: scopo e associati

ItaliaFintech è l'associazione nata con lo scopo di promuovere la conoscenza e l'adozione delle soluzioni fintech da parte di consumatori, famiglie e imprese e che riunisce le principali realtà italiane operanti nel settore Fintech. ItaliaFintech è inoltre parte di EDFA – European Digital Finance Association. Le aziende Fintech hanno erogato in Italia credito a famiglie e imprese nel 2019 per c. 1,2 EUR miliardi, hanno gestito c. 20 EUR miliardi di transazioni nel 2019 ed occupano c. 1.500 dipendenti, prevalentemente giovani e con elevata scolarizzazione.

L'associazione intende rappresentare un punto di riferimento e di dialogo per le istituzioni ed i regolatori, e mantenere sempre vivo il confronto con altre aziende e associazioni anche a livello internazionale, per facilitare la crescita e lo sviluppo di una cultura della innovazione nei servizi finanziari e contribuire allo sviluppo di servizi sempre più efficienti per il pubblico.

L'associazione intende rappresentare un punto di riferimento e di dialogo per le istituzioni ed i regolatori, e mantenere sempre vivo il confronto con altre aziende e associazioni anche a livello internazionale, per facilitare la crescita e lo sviluppo di una cultura dell'innovazione nei servizi finanziari e contribuire allo sviluppo di servizi sempre più efficienti per il pubblico.

Fanno parte oggi dell'associazione: Afone Payment, BorsadelCredito.it, Conio, Credimi, Epic SIM, Fifty, Fintech District, October, Modefinance, Moneyfarm, N26, Oval Money, PayDo, Prestiamoci, Satispay, Soisy, Soldo, Tink, Virtual B, Walliance, Workinvoice, Younited Credit, 200crowd.

3. Le misure del decreto-legge n.23/2020 e le valutazioni e le proposte di ItaliaFintech

Di seguito poniamo alla Vostra attenzione i nostri commenti al DL Liquidità al fine di massimizzare l'accesso delle imprese colpite dall'epidemia da Covid-19 alle fonti di finanziamento, ulteriori rispetto al sistema bancario tradizionale, rese disponibili dalle piattaforme fintech sia di lending che di invoice financing e, più in generale dagli intermediari alternativi. Il tutto al fine di fare in modo che nel definire i soggetti ammessi alle garanzie siano espressamente contemplati gli intermediari alternativi e non si verificino effetti discriminatori a danno delle imprese.

Italia Fintech propone pertanto che nell'ambito dei regolamenti attuativi del D.L. Liquidità vengano estese a tutti gli investitori e intermediari alternativi le misure che saranno previste per gli intermediari tradizionali (garanzie, liquidità istituzionale, etc.).

Questo consentirebbe lo sblocco immediato di investimenti da parte di grandi investitori istituzionali (per es. assicurazioni, fondi pensione, family office) disponibili a finanziare, ma che per farlo necessitano ovviamente delle medesime garanzie concesse al sistema bancario.

Il Fintech italiano grazie ai nuovi fondi che gli investitori alternativi potrebbero destinare al settore può contribuire con risorse addizionali a quelle del canale bancario tradizionale per PMI e famiglie che verrebbero trasferite in modo veloce, efficace, sicuro e a costi competitivi grazie alla garanzia di SACE e Fondo Centrale di Garanzia.

Le piattaforme Fintech per loro natura sono infatti lo strumento più indicato per veicolare in pochi giorni e con processi interamente digitali tutta la liquidità necessaria alle aziende e alle famiglie per superare questo difficile momento. Sarebbe pertanto fondamentale che possano accedere alla liquidità istituzionale (italiana e comunitaria) per trasferirla rapidamente all'economia.

3.1 Articolo 1 – SACE

Con riferimento alla garanzia SACE di cui all'articolo 1 del DL, ItaliaFintech, nell'apprezzare la misura disposta, richiede che sia esplicitata, in modo da renderla indubbia e certa nella concreta applicazione, l'accessibilità della garanzia SACE alle imprese del settore del fintech che erogano finanziamenti.

In particolare andrebbe esplicitato dal dato normativo che possono beneficiare della garanzia SACE anche:

1. I finanziamenti realizzati per il tramite di piattaforme di *social lending* e/o di *crowdfunding* autorizzate ai sensi della normativa italiana ovvero comunitaria.

Alla luce di quanto sopra, ItaliaFintech propone di aggiungere la seguente locuzione al termine del comma 1 dell'art. 1 del DL Liquidità: *“Sono ammessi alla garanzia SACE s.p.a. di cui al presente comma anche i finanziamenti realizzati per il tramite di piattaforme di social lending e/o di crowdfunding autorizzate ai sensi della normativa italiana ovvero comunitaria, le quali a tali fini stipuleranno direttamente apposita convenzione con la SACE entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.”*;

2. Le società di factoring.

Alla luce di quanto sopra, ItaliaFintech propone di aggiungere la seguente locuzione al termine del comma 1 dell'art. 1 del DL Liquidità : *“Sono ammessi alla garanzia SACE anche le società di factoring.”*;

3. gli OICR Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio comunque autorizzati ad erogare finanziamenti.

Alla luce di quanto sopra, ItaliaFintech propone di aggiungere la seguente locuzione al termine del comma 1 dell'art. 1 del DL Liquidità: *“Sono ammessi alla garanzia SACE anche gli OICR Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio comunque autorizzati a erogare finanziamenti.”*

Peraltro, quanto sopra consentirebbe un più efficace e profondo conseguimento degli obiettivi ultimi del DL e nel contempo eviterebbe un effetto distorsivo della concorrenza in favore del settore bancario.

Sotto altro profilo, appare opportuno che sia chiarito che le garanzie di cui al DL permangono ove i relativi finanziamenti vengano cartolarizzati ai sensi delle previsioni della l. n. 130/1999.

Alla luce di quanto sopra, ItaliaFintech propone la seguente modifica al comma 2, lettera f), come segue (sottolineate le parti da aggiungere): *“... vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio, e resta valida ed efficace anche a seguito della cartolarizzazione, ai sensi delle previsioni della legge 30 aprile 1999 n. 130, dei finanziamenti garantiti”*.

3.2 Articolo 13 – Fondo Centrale di Garanzia

1. Con riferimento alle piattaforme di *social lending* e *crowdfunding*, le stesse sono contemplate quali soggetti ammessi alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI, tuttavia, simili piattaforme di fatto non possono operare con il Fondo in quanto il relativo decreto attuativo non è stato ancora emanato da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico (cfr. art. 18 comma 6 del D.L. 30.4.2019 n. 34).

Considerati gli obiettivi ultimi del DL Liquidità, è urgente che possano accedere alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento concluse per il tramite di piattaforme di *social lending* e *crowdfunding* autorizzate ai sensi della normativa italiana ovvero comunitaria.

Alla luce di quanto sopra, ItaliaFintech propone di:

- aggiungere la seguente locuzione all'articolo 13, comma 1, lettera a) del DL Liquidità: *“Sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le piattaforme di social lending e/o di crowdfunding autorizzate ai sensi della normativa italiana ovvero comunitaria, anche nelle more dell'emanazione del decreto di cui art. 18 comma 6 del D.L. 30.4.2019 n. 34.”*

- all'articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità, dopo le parole "finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito" aggiungere le seguenti "*, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le piattaforme di social lending e/o di crowdfunding autorizzate ai sensi della normativa italiana ovvero comunitaria, anche nelle more dell'emanazione del decreto di cui art. 18 comma 6 del D.L. 30.4.2019 n. 34.*"

Oppure,

all'articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità, eliminare le parole "*finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito*" e sostituirle con "*finanziamenti concessi dai soggetti di cui alla lettera a)*".

2. Per le medesime ragioni già espressa nel precedente paragrafo 3.1, appare opportuno che sia esplicitata dal dato normativo l'accessibilità alla garanzia rilasciata dal Fondo centrale di garanzia PMI da parte delle società factoring in relazione alle operazioni dalle stesse effettuate.

Alla luce di quanto sopra, ItaliaFintech propone che venga inserito il punto q) al comma 1 dell'art. 13 del DL Liquidità secondo il seguente tenore: "*Sono ammesse alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI le società factoring in relazione alle operazioni dalle stesse effettuate.*"

3. Sotto altro profilo, appare anche opportuno chiarire che le garanzie permangono ove i relativi finanziamenti vengano cartolarizzati ai sensi delle previsioni della l. n. 130/1999.

Alla luce di quanto sopra, ItaliaFintech propone che venga inserito il punto r) al comma 1 dell'art. 13 del DL Liquidità secondo il seguente tenore: "*La garanzia resta valida ed efficace anche a seguito della cartolarizzazione, ai sensi delle previsioni di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130, dei finanziamenti garantiti.*"

3.3. Articolo 28 - Deduzione degli interessi passivi sui finanziamenti

Sulla base dell'attuale normativa, gli interessi passivi relativi a finanziamenti non sono interamente deducibili nella determinazione del reddito d'impresa.

Considerato che il DL Liquidità si pone quale obiettivo quello di aiutare le imprese a superare l'emergenza Covid 19, ItaliaFintech ritiene che, con riferimento ai finanziamenti accessi in applicazione del DL Liquidità, le imprese dovrebbero beneficiare di un'integrale deduzione degli interessi passivi.

La maggiore deduzione riconosciuta rispetto agli "ordinari" interessi passivi avrebbe comunque un ambito oggettivo (i.e. finanziamenti concessi in applicazione degli artt. 1 e 13 del DL) e temporale (i.e. durata dei finanziamenti) limitati.

Peraltro, considerato che è probabile che molte imprese registreranno delle perdite d'esercizio nel 2020 e nei prossimi anni, la deduzione degli interessi passivi sui finanziamenti contratti ai sensi del DL Liquidità contribuirebbe a non dilatare ulteriormente simili perdite.

Ai fini di cui sopra, all'articolo 28 andrebbe aggiunto un secondo comma del seguente tenore letterale:
“In deroga a altre disposizioni di legge, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati relativi a finanziamenti concessi in applicazione degli artt. 1 e 13 del DL 8.4.2020 n. 23 sono interamente deducibili nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di lavoro autonomo del soggetto beneficiario per l'intera durata dei finanziamenti medesimi.”

4. Ulteriori proposte di ItaliaFintech a supporto delle imprese

4.1 Misure a supporto del capitale circolante

Le misure di contenimento introdotte per arginare la diffusione del Covid-19 hanno avuto un grande impatto sul capitale circolante delle imprese, allungando i tempi di incasso dei crediti commerciali (rischio di liquidità) e mettendone a rischio l'effettiva riscossione (rischio di credito). In Italia, i crediti commerciali hanno una dimensione estremamente rilevante (secondo un recente Studio del Politecnico di Milano, ammontavano alla fine del 2018 a 483 miliardi di euro) e le soluzioni per rendere questi crediti immediatamente fruibili esistono già, dall'anticipo fatture bancario, al factoring, all'invoice trading, e le aziende italiane vi fanno già ricorso per il 31% dell'ammontare totale, ovvero 150 miliardi di euro (dati Politecnico di Milano).

Esplicitare che i fondi di credito e veicoli di cartolarizzazione possano accedere alle garanzie del Fondo Centrale di Garanzia o a SACE. È auspicabile quindi che nell'ambito delle misure di sostegno vengano considerati anche interventi specifici a supporto del capitale circolante. In sintesi, estendendo le garanzie già previste anche agli altri strumenti di finanziamento del working capital, con particolare riferimento al factoring (pro solvendo e pro soluto) e alle cessioni di credito. Ad esempio, occorrerebbe rendere esplicito che fondi di credito e veicoli di cartolarizzazione possano accedere alle garanzie del Fondo Centrale di Garanzia o a Garanzia Italia di SACE.

Creazione di un fondo di garanzia per la cessione di crediti. Ulteriori misure possono poi essere introdotte per incentivare l'utilizzo degli strumenti di finanziamento del circolante con particolare attenzione agli strumenti che rendendo liquidi in tempi rapidi i crediti commerciali delle aziende aumentano la liquidità disponibile senza appesantire le aziende con ulteriore debito. ItaliaFintech si associa in tal senso alla proposta espressa da Assifact che ha proposto la creazione di un fondo di garanzia per la cessione di crediti che, nell'ambito di un plafond specifico con appropriati meccanismi di funzionamento, consenta allo Stato di intervenire garantendo l'importo in conto capitale dei debiti commerciali delle imprese ceduti a banche e intermediari finanziari, riducendo tempi e costi e liberando così ulteriore capacità di credito per le imprese. Il meccanismo prevede anche la concessione alle imprese debentrici di una dilazione di pagamento dei propri debiti commerciali non inferiore a 6 mesi, estendendo così i benefici della garanzia sia al debitore che al cedente.

Garanzia pubblica a favore degli operatori che svolgono l'attività di assicurazione del credito commerciale. Inoltre la monetizzazione dei crediti commerciali potrebbe essere ulteriormente incentivata estendendo la garanzia pubblica sull'assicurazione del credito all'attività di breve termine svolta dagli assicuratori del credito in Italia rappresentati da Euler Hermes, Coface, Atradius, SACE BT e Credendoe. E' evidente infatti che la situazione di profonda crisi che stiamo vivendo aumenta la probabilità di insolvenza delle imprese italiane ed estere, rendendo sia l'erogazione di prestiti che l'assicurazione dei crediti estremamente più rischiose per gli operatori privati. Per questa ragione sono state concesse garanzie pubbliche a sostegno del credito di emergenza e per lo stesso motivo riteniamo si dovrebbe incentivare in modo simile anche l'attività di assicurazione del credito a breve termine. Una soluzione che all'estero è già stata messa in pratica con risultati positivi anche in seguito alla crisi finanziaria del 2008 ed oggi replicata con misure di controgaranzia pubblica delle assicurazioni del credito in Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi ottenendo la necessaria approvazione in sede EU.

Nullità delle clausole contrattuali che vietano la cessione del credito. Ulteriori misure potrebbero essere introdotte per incentivare il finanziamento e la trasferibilità dei crediti commerciali, ad esempio, rendere nulle le clausole contrattuali che vietano la cessione del credito e proteggere gli intermediari finanziari

dall'attivazione di procedure di revoca dei crediti ceduti: chi acquista questi attivi richiede che i relativi diritti gli vengano trasferiti per consentirgli di rivalersi sul debitore in caso di mancato pagamento. Tuttavia, alcune aziende o la maggioranza delle aziende di alcuni settori industriali impongono nei propri contratti di fornitura il divieto di cessione dei crediti commerciali ai propri fornitori.

A livello di sistema questo determina un "collo di bottiglia" nell'efficiente allocazione delle risorse e, in ultima istanza, un incremento del costo di finanziamento per le aziende, in particolare per le PMI che hanno minore potere contrattuale nei confronti dei propri clienti. Una legge che renda nulle le clausole contrattuali che vietano la cessione del credito doterebbe le PMI di un asset molto più facilmente liquidabile, anche attraverso il factoring o le piattaforme di finanza complementare.

Questa misura, oltre ad essere evidentemente a costo zero per il contribuente, non avrebbe alcun impatto sulla gestione finanziaria delle aziende debentrici ma potrebbe essere un'opportunità per una gestione digitalizzata e più efficiente del ciclo dei fornitori.

Rischio di revocatoria. Per quanto attiene al rischio di revocatoria, sarebbe auspicabile proteggere i finanziatori e gli investitori dal rischio di revoca delle cessioni in caso di fallimento del cedente. Questa possibilità, già prevista per alcuni soggetti, andrebbe estesa a tutti gli intermediari coinvolti.

In conclusione, l'estensione delle garanzie dello Stato agli operatori e agli strumenti che finanziano il credito commerciale e l'introduzione di alcune significative modifiche alle normative vigenti convoglierebbero sulle PMI capitali di investitori istituzionali (assicurazioni, fondi pensione, fondi alternativi di investimento e altri) in quantità consistente. Queste misure contribuirebbero a mobilitare miliardi di euro da parte di investitori istituzionali italiani ed esteri che fornirebbero, insieme al credito bancario, liquidità addizionale indispensabile alle aziende in maniera estremamente rapida ed efficace.

4.2 Misure a supporto delle Start Up e PMI Innovative

Molti paesi europei si stanno attivando per sostenere non solo la liquidità delle PMI ma anche la liquidità, il capitale e gli investimenti delle Startup e PMI Innovative. E' necessario in questo momento difendere e preservare il fragile ecosistema delle SPI per non disperdere tutti gli sforzi fatti negli ultimi 10 anni, che hanno portato alla nascita di quasi 11.000 aziende di questo tipo.

Le misure decise per aumentare la liquidità disponibile per le imprese potrebbero infatti non essere sufficienti per 3 motivi:

1. Non tutte le Startup e PMI Innovative sono raggiungibili dal canale bancario: spesso quelle più promettenti non producono ancora ricavi e sono difficilmente finanziabili;
2. Come mostra l'esperienza di ecosistemi più avanzati, lo strumento più adatto per finanziare le Startup e PMI Innovative è il capitale e non il debito, per permettere una pianificazione di lunghissima durata (~10 anni);
3. In questo momento di incertezza, molte SPI potrebbero decidere di tagliare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, con il rischio di ridurre la competitività loro e dell'intero sistema nel lungo periodo. Creare l'opportunità di fare investimenti in innovazione favorisce inoltre l'occupazione, soprattutto quella giovanile, e contribuisce a porre le premesse al naturale processo di evoluzione del tessuto imprenditoriale italiano, che a causa del Covid-19 dovrà forzatamente subire una forte accelerazione.

Il caso della Gran Bretagna

Il Governo inglese ha varato un piano da £1,25 miliardi per sostenere l'ecosistema dell'innovazione digitale con l'obiettivo di tutelare questo settore che nel 2017 ha attratto capital per £33 miliardi di investimenti in private equity e venture capital e che ha portato alla registrazione nel 2018 di 660.000 nuove aziende innovative nel 2018. Il piano del Governo britannico prevede (i) £500 milioni di Fondo Co-investimento pubblico-privato con un meccanismo di matching di investimento pubblico a fronte di investimento privato e a scadenza il debito verso lo Stato potrà essere convertito in capitale e (ii) £750 milioni di disponibilità liquide 'per le Start Up più piccole ancora nella fase di sviluppo attraverso prestiti tradizionali.

Molte Fintech sono oggi o sono state Start up o PMI innovative, pertanto come Italia Fintech abbiamo elaborato 2 proposte per supportare il sistema Fintech, che agiscono in un'ottica sia di breve che di lungo termine:

1. Reintrodurre il credito di imposta sugli investimenti in Ricerca e Sviluppo delle Startup e PMI Innovative in misura del 50% di tali spese e in via eccezionale in misura del 100% per il solo 2020, con possibilità di rimborso diretto invece dell'utilizzo in compensazione. Vale la pena osservare che tale credito di imposta era già al 50% fino a dicembre 2019 e la sua riduzione al 6% - 12 % introdotto con la legge Finanziaria 2020 approvata a dicembre 2019 aveva contribuito negativamente alla sostenibilità dell'ecosistema Startup e PMI Innovative;
2. Aumentare la detrazione per chi investe in capitale di rischio di Start Up e PMI innovative dal 30% al 50% e in via eccezionale in misura del 75% per il solo 2020.

ITALIAFINTECH